



**SINDACATO NAZIONALE FINANZIARI**

**SEGRETERIA NAZIONALE**

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: [segreteria nazionale@sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@sinafi.org)

PEC: [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org)

Cell. 3292605371

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

On. Giorgia Meloni

[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

**AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

On. Giancarlo Giorgetti

[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

**AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

d.ssa Marina Elvira Calderone

[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

e, per conoscenza:

**AL PRESIDENTE DELL'INPS**

Prof. Pasquale Tridico

[ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it)

**Oggetto: Riconoscimento della maggiorazione dei sei scatti stipendiali ex art. 6bis D.L. 387/1987 al personale del comparto sicurezza e difesa.**

Ill.mo Presidente, Signori Ministri,

questa O.S. alla luce delle continue sollecitazioni che ci pervengono da numerosissimi appartenenti al Corpo, iscritti e non, che si apprestano a lasciare il lavoro attivo, sente il dovere - sindacale, giuridico, civico e morale - di evidenziare quanto emarginato in titolo, alla luce dell'unanime e consolidato orientamento a cui è giunto il supremo Consesso della giustizia amministrativa, nonché Organo costituzionale di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

Per quel che ci preme, quale Sindacato Nazionale Finanziari, è del tutto evidente che si sia giunti, finalmente, a un pacifico riconoscimento del *diritto soggettivo* in disamina, suggellato, da ultimo, *ex aliis*, nella recentissima sentenza n. 2831 del 14 marzo u.s. - C.d.S. Sez. II (per l'Arma dei Carabinieri, in senso conforme, C.d.S. n. 2833, pari data), come, del resto, già rimarcato da diversi T.A.R., talché non ci si spiega come mai, benché sia sostanzialmente "pacifico" tale riconoscimento in ambito giudiziario, persista una strenua difesa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Posizioni astrattamente e concretamente di difficile difesa, anche sotto il profilo dei più sentiti principi

costituzionali declinati dagli articoli 2, 3, 36 e 38 Cost., aggravati dal fatto che, anche umanamente parlando, ci si trovi dinnanzi a legittime pretese avanzate da personale del comparto sicurezza e difesa.

Lungi dal volersi spingere a commentare, tecnicamente, le ultime e chiarissime pronunzie sul tema emanate dal supremo Consesso di giustizia amministrativa, vale la pena, però, evidenziare quanto la strenua difesa dell'I.N.P.S. possa teoricamente e verosimilmente rischiare di spingersi al limite della temerarietà (oltretutto a spese dei cittadini), tendendo a mettere in discussione principi cardine dell'ordinamento giuridico quali la "successione delle leggi nel tempo" e finanche l'interpretazione sistematica di norme regolanti ambiti omogenei (pubblico impiego: comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico).

Laddove fosse permessa una sintesi (con quanto ne consegue), l'applicazione dell'istituto in disamina al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d'essere nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, si applica a **tutte le forze di polizia**, in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare il quale dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto".

Il Codice dell'ordinamento militare non si è, quindi, limitato a non innovare, ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all'ordinamento militare, sia gli appartenenti all'ordinamento civile delle forze di polizia.

Per le superiori e motivate asserzioni, rimarcando la necessità di evitare il perdurare di forti disagi economici, agli aventi diritto, Servitori dello Stato, trattandosi, peraltro, di *prestazioni sociali*, appare necessario che l'Istituto di Previdenza ponga definitivamente fine alla estenuante ed infinita *querelle*, di modo che venga sancito e cristallizzato che ***"ai sensi dell'articolo 1911, co. 3, del D.Lgs. 66/2010, l'articolo 6bis del D.L. 387/1987 continua ad applicarsi alle forze di polizia, tout court, attribuendo sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio e dell'indennità di buona uscita, anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile"***.

Certi di un celere e risolutivo intervento, si porgono distinti saluti.

Roma 26 marzo 2023

Il Segretario Generale Nazionale  
Eliseo Taverna

